



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2011, proposto da:

IALC Serramenti S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo R.T.I. con Mu.Bre. Costruzioni S.r.l. e Maroso S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Pensini, Guido Sartorato e Francesca Francescutti, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, via Mancini 67;

contro

Comune di Folgaria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli 48;

nei confronti di

Consorzio Veneto Cooperativo - Soc. Coop. per azioni,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Callin Tambosi e Alfredo Piscicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, piazza Venezia 28;

per l'annullamento

- dell'atto del Comune di Folgaria 14.12.2010, prot. 912355/U.S., col quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva alla CO.VE.CO. Coop. S.p.A. della gara per l'affidamento, mediante licitazione privata, dell'appalto dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo del ghiaccio;

- del provvedimento del Comune di Folgaria con cui l'appalto è stato aggiudicato alla COVECO Coop. S.p.a. nonché del verbale della commissione di gara col quale la concorrente CO.VE.CO Coop. S.p.a. è stata ammessa alla gara e l'appalto è stato aggiudicato alla stessa, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Folgaria e del CO.VE.CO. Coop. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preavvertite e sentite, sul punto, le stesse parti costituite, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., dandone espressamente atto a verbale;

Considerato:

- che la ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Folgaria per l'affidamento, mediante licitazione privata, dell'appalto dei lavori di realizzazione di un impianto sportivo del ghiaccio;
- che l'aggiudicazione è stata disposta, secondo il criterio del prezzo più basso mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, alla controinteressata CO.VE.CO. Coop. S.p.A.;
- che la ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria, assume l'illegittimità dell'esito della gara, per violazione dell'art. 3 della lettera di invito, in quanto la controinteressata sarebbe dovuta essere esclusa, avendo essa omissso di indicare, per tutte le lavorazioni impiantistiche, i prezzi unitari offerti in lettere, come prescritto a pena di esclusione dalla lex specialis;
- che l'amministrazione comunale intimata e la controinteressata si sono costituite in giudizio contestando puntualmente la fondatezza del ricorso;
- che il ricorso è infondato;
- che invero l'art. 3 della lettera di invito prescriveva che l'offerta economica sarebbe dovuta essere formulata mediante compilazione del modulo allegato recante "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto";
- che lo stesso art. 3 sanzionava con l'esclusione ogni difformità dalle modalità previste per la compilazione dell'offerta, ivi compreso quindi l'impiego del modulo anzidetto;

- che l'anzidetto modulo recava, per le categorie di lavori e forniture elencate da pagina 1 a pagina 34, colonne separate per l'indicazione del prezzo unitario in cifre ed in lettere;
- che lo stesso modulo recava invece, per le categorie di lavori e forniture elencate da pagina 35 a pagina 51, un'unica colonna, larga circa un centimetro, per l'indicazione del prezzo unitario, nella quale evidentemente esso poteva essere scritto solo in cifra e non in lettere;
- che tale incoerente discrasia del modulo ha ingenerato nella controinteressata (ed in altre concorrenti) il fondato convincimento che su tali pagine il prezzo dovesse essere trascritto solo in cifra;
- che infatti non vi era spazio per scrivere nella colonna ad esso dedicata il prezzo in lettere, tanto è vero che la ricorrente, per poterlo scrivere, ha dovuto occupare altre colonne e spazi incongrui ed, in tal modo, non ha potuto rispettare l'impostazione del modulo;
- che la clausola della *lex specialis* relativa all'obbligo, a pena di esclusione, di scrivere il prezzo anche in lettere si rivela perciò contraddittoria con quell'altra clausola recante l'obbligo, anch'esso a pena di esclusione, di utilizzare il modulo allegato che in alcune pagine non reca la colonna dedicata alla trascrizione del prezzo in lettere;
- che conseguentemente la scrittura in lettere dei prezzi unitari per quelle pagine del modulo non era esigibile, stante la fuorviante discrasia del modulo;
- che perciò doveva essere privilegiata l'interpretazione favorevole

all'ammissione alla gara della controinteressata, in presenza delle anzidette disposizioni della lex specialis che evidenziano tratti di ambiguità, incertezza e contraddittorietà evidenti;

- che per le ragioni che precedono i provvedimenti impugnati resistono alle censure dedotte dalla ricorrente ed il ricorso va dunque respinto;

- che le spese del giudizio seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione comunale resistente ed alla controinteressata le spese e gli onorari del giudizio, che liquida - tenuto conto del valore della causa e dell'entità dell'attività difensiva svolta - in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna, oltre al 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)